

## LOTTO N° 1 - PATRIMONIO CAPITOLATO DI POLIZZA INCENDIO

La presente polizza stipulata tra

<b>UNIONE TERRE DI VINI E DI TARTUFI</b>
<b>Piazza Libertà 2</b>
<b>14015 – San Damiano d’Asti (AT)</b>
<b>01579270057</b>

e la Società Assicuratrice

<b>XXXXXX</b>
<b>XXXXXX</b>

### DURATA DELLA POLIZZA

Dalle ore 24.00 del	<b>31.01.2022</b>
Alle ore 24.00 del	<b>31.01.2025</b>

## Sommario

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI .....	4
Art. 1.2 - Attività e caratteristiche del rischio .....	8
SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE .....	10
Art. 2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio .....	10
Art. 2.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori .....	10
Art. 2.3 - Durata e proroga dell'assicurazione .....	10
Art. 2.4 - Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio .....	11
Art. 2.5 - Regolazione del premio .....	11
Art. 2.6 - Recesso a seguito di sinistro .....	12
Art. 2.7 - Modifiche dell'assicurazione .....	12
Art. 2.8 - Interpretazione del contratto .....	12
Art. 2.9 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società .....	12
Art. 2.10 - Oneri fiscali .....	13
Art. 2.11 - Foro competente .....	13
Art. 2.12 - Ispezione delle cose assicurate .....	13
Art. 2.13 - Assicurazione per conto di chi spetta .....	13
Art. 2.14 - Titolarità dei diritti nascenti dal contratto .....	13
Art. 2.15 - Coassicurazione e delega .....	13
Art. 2.16 - Clausola Broker .....	14
Art. 2.17 - Rinvio alle norme di legge .....	14
Art. 2.18 - Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei Flussi Finanziari .....	14
SEZIONE 3 - RISCHI COPERTI .....	15
Art. 3.1 - Incendio e rischi accessori .....	15
Art. 3.2 - Spese di demolizione e sgombero .....	15
Art. 3.3 - Rimborso onorari periti .....	16
Art. 3.4 - Ricorso terzi, vicini e locatari .....	16
Art. 3.5 - Eventi socio-politici .....	16
Art. 3.6 - Eventi atmosferici .....	17
Art. 3.7 - Inondazioni, alluvioni ed allagamenti .....	18
Art. 3.8 - Neve, ghiaccio, gelo .....	18
Art. 3.9 - Acqua piovana .....	18
Art. 3.10 - Acqua e liquidi condotti - spese di ricerca e riparazione .....	19
Art. 3.11 - Terremoto .....	19
Art. 3.12 - Rottura di vetri e cristalli .....	19
Art. 3.13 - Fenomeno elettrico .....	20
Art. 3.14 - Maggiori Costi .....	20
Art. 3.15 - Danni consequenziali .....	21
Art. 3.16 - Oneri di urbanizzazione - Ordinanze di autorità .....	21
Art. 3.17 - Dispersione liquidi .....	21
Art. 3.18 - Archivi e documenti .....	21
Art. 3.19 - Furto di fissi ed infissi .....	21
Art. 3.20 - Perdita pigioni .....	22
Art. 3.21 - Merci in refrigerazione .....	22
Art. 3.22 - Differenziale storico-artistico .....	22
Art. 3.23 - Cedimento, franamento, smottamento del terreno e collasso strutturale .....	22
Art. 3.24 - Opere di fondazione .....	23
Art. 3.25 - Locali non gestiti dall'Assicurato .....	23
Art. 3.26 - Danni agli impianti di misura .....	23
Art. 3.27 - Rimpiazzo di combustibile .....	23
SEZIONE 4 - ESCLUSIONI .....	24
Art. 4.1 - Eventi esclusi .....	24
SEZIONE 5 - GESTIONE DEI SINISTRI .....	25
Art. 5.1 - Obblighi in caso di sinistro .....	25

Art. 5.2 - Esagerazione dolosa del danno.....	25
Art. 5.3 - Procedura per la valutazione del danno.....	25
Art. 5.4 - Mandato dei periti .....	26
Art. 5.5 - Operazioni peritali.....	26
Art. 5.6 - Determinazione del danno (Valore a nuovo).....	27
Art. 5.7 - Deroga alla regola proporzionale .....	28
Art. 5.8 - Anticipo sulle indennità .....	28
Art. 5.9 - Limite massimo dell'indennizzo .....	28
Art. 5.10 - Pagamento dell'indennizzo .....	28
Art. 5.11 - Chiusura istruttoria.....	29
Art. 5.12 - Indennizzo separato per ciascuna partita .....	29
Art. 5.13 - Rinuncia all'azione di surroga .....	29
Art. 5.14 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio.....	29
SEZIONE 6 – LIMITI, FRANCHIGIE, SCOPERTI – SOMME ASSICURATE E CALCOLO DEL PREMIO.....	31
Art. 6.1 - Limiti di indennizzo, franchigie, scoperti.....	31
Art. 6.2 - Partite, somme assicurate e calcolo del premio.....	33
Art. 6.3 - Disposizione finale.....	34

<b>SEZIONE 1 - DEFINIZIONI</b>
--------------------------------

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

<b>Assicurazione:</b>	Il contratto di assicurazione
<b>Polizza:</b>	Il documento che prova l'assicurazione;
<b>Contraente:</b>	I soggetto che stipula l'assicurazione.
<b>Assicurato:</b>	Persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
<b>Società:</b>	L'impresa assicuratrice
<b>Broker:</b>	I mandatario incaricato dal contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società e cioè: AMINTA SRL
<b>Premio:</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Rischio:</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
<b>Sinistro:</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
<b>Indennizzo</b>	La somma dovuta dalla società in caso di sinistro.
<b>Franchigia:</b>	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Scoperto:</b>	la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Massimale per sinistro:</b>	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero di persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
<b>Annualità assicurativa o periodo assicurativo:</b>	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
<b>Cose assicurate:</b>	Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati.
<b>Danni diretti:</b>	I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata assicurazione
<b>Danni consequenziali:</b>	Danni alle cose assicurate non provocati direttamente dall'evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso.
<b>Danni indiretti:</b>	Sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
<b>Fabbricati (o patrimonio immobiliare o beni immobili):</b>	L'intera costruzione edile completa o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, con tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, reti fognarie e di canalizzazione in genere, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione, di prevenzione, di allarme e di comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, comprese dipendenze, boxes, tettoie, passaggi coperti e simili, cortili, viali e strade interne, alberi, parchi, giardini e spazi adiacenti ai fabbricati quali opere di pavimentazione all'aperto, parcheggi,

muri di recinzione, nonché tensostrutture e simili, migliorie, tappezzerie, moquette, affreschi, mosaici, dipinti murali, omenoni e simili, statue, cariatidi, colonne con capitelli scolpiti, scaloni monumentali, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche anche con particolare valore artistico. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante. S'intendono inclusi nel novero dei fabbricati anche quelli presenti nell'area cimiteriale e degli impianti sportivi. Per l'identificazione, ubicazione, consistenza e composizione dei singoli cespiti si conviene di far riferimento alla documentazione tecnico-amministrativa degli uffici preposti della Contraente.

**Fabbricati di valore storico**

(Soggetti alla disciplina della legge n°1089/39 e successive modifiche, per esenzione imposte)

Fabbricati, complessi di fabbricati e/o immobili in genere (compresi i monumentali), comunque costruiti ed elevati fuori terra, completi o in corso di ampliamento e/o riparazione e/o restauro, loro parti e/o accessori o pertinenze aventi interesse storico, artistico, architettonico o di particolare pregio, adibiti ad usi civili, culturali, artistici, religiosi o altre attività compatibili per caratteristiche e/o destinazione.

Detti eni presentano o possono presentare particolarità architettoniche ed abbellimenti di vario tipo caratterizzanti tali entità immobiliari ed in particolare a titolo esemplificativo e non limitativo:

- monumenti, statue, colonne, cancelli, recinzioni
- affreschi, stucchi, fregi, ornamenti, tinteggi, tappezzerie e simili
- fissi, infissi e serramenti d'epoca
- parquets, moquettes, mosaici
- abbellimenti e particolarità architettoniche in genere costituenti un insieme con i fabbricati, anche se separati o diversamente situati, ma funzionali all'immobile di riferimento.

Per l'identificazione, ubicazione, consistenza e composizione dei singoli cespiti si conviene di far riferimento alla documentazione tecnico-amministrativa degli uffici preposti della Contraente.

**Contenuto (o patrimonio mobiliare o beni mobili):**

Macchine, meccanismi, apparecchi impianti (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano naturale complemento). Si intendono inclusi calcolatori, elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, apparecchi audiovisivi, personal computer ed apparecchiature elettroniche in genere, fatto salvo se assicurate con diversa polizza.

Sono pure compresi i mezzi di locomozione, trasporto, sollevamento, traino non iscritti al P.R.A. di proprietà o in uso al Contraente.

Con la medesima definizione di intendono inoltre, a titolo esemplificativo e non limitativo, attrezzi, mobili ed arredi, quadri ed oggetti d'arte, raccolte e collezioni in genere ivi comprese quelle a carattere storico, naturalistico ed archeologico, opere di abbellimento ed utilità, macchine d'ufficio, scaffala-

ture, banchi, celle ed impianti frigoriferi; impianti e strumenti di sollevamento, peso, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; impianti di illuminazione pubblica a completamento dei fabbricati ed impianti semaforici e di segnalazione in genere; infiammabili e merci speciali, lubrificanti, combustibili; derrate alimentari, prodotti farmaceutici, registri, cancelleria, valori e quant'altro di simile e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quant'altro non rientri nella definizione "Fabbricati".

Per l'identificazione, ubicazione, consistenza e composizione dei singoli cespiti si conviene di far riferimento alla documentazione tecnico-amministrativa degli uffici preposti della Contraente.

**Contenuto di valore storico**

Oggetti e/o opere d'arte di particolare pregio, intendendosi per tali a titolo esemplificativo e non limitativo, anche quadri, dipinti, arazzi, autoveicoli e/o macchine d'epoca, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, di proprietà della Contraente e/o in suo possesso o disponibilità a qualsiasi titolo anche temporaneo.

Per l'identificazione, ubicazione, consistenza e composizione dei singoli cespiti si conviene di far riferimento alla documentazione tecnico-amministrativa degli uffici preposti della Contraente.

**Valori:**

Per "valori" si intendono monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore, posti e custoditi nei fabbricati del Contraente o delle ubicazioni assicurate. Nonché perle, pietre e metalli preziosi.

**Merci in refrigerazione:**

Carni, pesce, derrate alimentari in genere contenute in celle frigorifere, proprie o di terzi.

**Inondazioni e/o alluvioni:**

Fuoriuscite di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.

**Terrorismo e sabotaggio:**

Per terrorismo e sabotaggio si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

**Terremoto:**

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di risarcimento eventualmente previste/i per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto "singolo sinistro".

**Allagamenti:**

qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni.

**Autocombustione:**

Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.

**Incendio:**

Combustione, con fiamma, di bene materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

<b>Esplosione:</b>	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
<b>Implosione:</b>	Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.
<b>Scoppio:</b>	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
<b>Fenomeno elettrico:</b>	Si intende per fenomeno elettrico l’alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche si manifesta (sottoforma di fusioni, scoppio, abbruciamento, ecc.) negli impianti macchinari, apparecchiatura, circuiti e simili, serventi alla produzione, trasformazioni distribuzione, trasporto di energia elettrica ed alla sua utilizzazione per forza motrici riscaldamento ed illuminazione.
<b>Dipendenti:</b>	Le persone che hanno con il Contraente un rapporto di lavoro subordinato anche se soltanto in via temporanea, compresi i parasubordinati e gli apprendisti. Sono parificati ai dipendenti i consulenti esterni nell’esercizio delle mansioni loro affidate dal Contraente con specifico mandato o mediante convenzione.
<b>Ubicazioni:</b>	Qualsiasi luogo ove si svolga un’attività del Contraente o dove possono essere ubicati, permanentemente o temporaneamente, i beni del Contraente.
<b>Primo rischio assolto:</b>	La somma massima dovuta dalla Società in caso di sinistro qualunque sia il valore complessivo delle cose assicurate, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice Civile
<b>Cose Particolari:</b>	Archivi, dati d’archivio, supporto dati, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre e cilindri, tavolette stereotipate, rami per incisioni e simili ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici.

**Art. 1.2 - Attività e caratteristiche del rischio**

Esercizio dell'Amministrazione dell'Unione Comuni Terre di Vini e di Tartufi e dei Comuni ad essa aderenti

Sono assicurati con la presente polizza tutti i beni costituenti l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare pertinente allo svolgimento dell'attività istituzionale del Contraente utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività e per il perseguimento dei fini e compiti istituzionali, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato, custodia e deposito, ovvero in uso o nella disponibilità a qualsiasi altro titolo della Contraente alla data di decorrenza della presente polizza, salvo quanto espressamente escluso.

Per i beni che venissero ad entrare nella proprietà, possesso, godimento, uso o disponibilità della Contraente dopo l'emissione della presente polizza, la garanzia decorrerà automaticamente dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna se anteriore alla precedente, senza obbligo per il Contraente di darne avviso anticipato alla Società.

Per contro si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo o, comunque, da quello della consegna, se posteriore alla precedente; varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che la Contraente detenesse in uso a qualsiasi titolo.

Si precisa inoltre che la presente polizza non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui la Contraente consegni i fabbricati in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere.

La Contraente è pertanto esonerato dalla dichiarazione delle ubicazioni assicurate e del valore dei relativi beni immobili e mobili assicurati, nonché della successiva comunicazione di qualsiasi variazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 2.5, dovendosi fare riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso della Contraente, da esibirsi previa richiesta della Società.

I beni mobili ed immobili assicurati sono, a titolo esemplificativo e non limitativo, riferiti a: uffici, circoscrizioni, studi professionali, magazzini, e depositi in genere, esercizi pubblici, autoparchi, capannoni industriali, alberghi, ostelli per la gioventù, caserme, laboratori, servizi sociosanitari, centri culturali, ambulatori medici e veterinari, farmacie, civili abitazioni anche se locate, in uso e/o possesso di terzi, esercizi commerciali, scuole, asili, convitti e mense, biblioteche, musei, pinacoteche, archivio storico, luoghi di culto, cimiteri, centri sportivi, mercati, mattatoi comprese le stalle e forno crematoio, complessi frigoriferi ed impianti per la produzione di ghiaccio, canili ed altri edifici e strutture comunque utilizzati per l'esercizio delle attività del Contraente e in genere di tutte le attività di carattere amministrativo, sociale, assistenziale, comprese tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate alle principali.

I fabbricati assicurati sono variamente elevati, di costruzione e copertura in materiali prevalentemente incombustibili; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili.

Si intendono anche garantiti:

- enti all'aperto per naturale destinazione, per movimentazione e trasporto nell'ambito delle ubicazioni assicurate;
- enti di proprietà dei dipendenti trovantisi nell'ambito delle ubicazioni assicurate della Contraente.

Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi.

Gli enti appartenenti alla partita Contenuto assicurato si intende garantito anche quando si trovi presso insediamenti diversi da quelli assicurati, siano essi dell'Assicurato che di Terzi, in esposizione, deposito, lavorazioni e/o riparazioni.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".

**SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE****Art. 2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C..

Il Contraente è comunque esonerato dall'obbligo di comunicare le eventuali vicinanze pericolose.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti.

Si prende atto che nell'ambito delle ubicazioni assicurate possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e lavori di ordinaria manutenzione e/o ristrutturazione ai fabbricati, a macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti, per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività.

L'Assicurato è esonerato da darne avviso alla Società, in quanto ciò non è ritenuto aggravamento di rischio ai sensi dell'art. 1898 del C.C.

**Art. 2.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori**

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

**Art. 2.3 - Durata e proroga dell'assicurazione**

Il presente contratto ha effetto dalle ore 24.00 del 31.01.2022 e scadenza alle ore 24.00 del 31.01.2025 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti.

Il Contraente ad ogni scadenza annuale a far data dal 31.01.2022, ha facoltà di rescindere dal contratto, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni da inviarsi a mezzo lettera raccomandata.

Il premio alla firma viene corrisposto per il periodo dal 31.01.2022 al 31.01.2023 e successivamente verrà corrisposto in rate annuali.

Si conviene che la Società si impegna, in caso di rescissione del contratto al termine di annualità intermedie o alla scadenza, a concedere la proroga della presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore - per un periodo massimo di 120 giorni - al fine di consentire il regolare espletamento di una nuova procedura di gara; il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria in misura pari a 4/12 del premio dell'assicurazione e costituirà premio minimo comunque dovuto alla Società.

Si conviene altresì che è facoltà del Contraente, ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettera b) del D.Lgs. 163/2006, richiedere alla Società il rinnovo del contratto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per una durata massima pari a quella originaria.

Per il pagamento dei premi dovuti ai sensi del presente articolo vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.

Per l'eventuale conguaglio, ai sensi della presente clausola, si intende richiamato l'art. 18 "Regolazione del premio" che segue.

#### **Art. 2.4 - Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, sempreché il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'Art. 1901 Codice Civile, entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della polizza al broker, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura; in caso di pagamento del premio successivo al novantesimo giorno, l'effetto dell'assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90° (novantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del C.C..

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008 e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio di cui trattasi, dietro presentazione, da parte del Contraente, di documentazione idonea a comprovare la corresponsione del premio ad Equitalia Servizi S.p.A. in applicazione alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale ed alla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze sopra richiamati.

#### **Art. 2.5 - Regolazione del premio**

Le somme assicurate con la presente polizza sono soggette ad adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:

- a) Per le variazioni di valori di enti preesistenti, per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà, entro 90 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
  - sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
  - sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio imponibile per l'annualità in corso.

- b) Per gli enti acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall'Assicurato che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.

Quanto sopra si applica, negli stessi termini, anche per i fabbricati e relativi contenuti di proprietà di terzi in gestione, locazione, comodato, detenzione, possesso, uso custodia o deposito al Contraente/Assicurato.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società deve fissargli lo stesso termine di 60 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, liquiderà gli eventuali sinistri relativi all'annualità da regolare, nella stessa proporzione esistente tra il premio versato in via anticipata e l'intero premio dovuto (anticipo più conguaglio).

#### **Art. 2.6 - Recesso a seguito di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 (novanta) giorni da darsi con lettera raccomandata.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte.

#### **Art. 2.7 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

#### **Art. 2.8 - Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

#### **Art. 2.9 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata anche a mano od altro mezzo (fax, e-mail o simili, PEC) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza

**Art. 2.10 - Oneri fiscali**

Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri presenti e futuri stabiliti per legge in conseguenza del contratto.

**Art. 2.11 - Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

**Art. 2.12 - Ispezione delle cose assicurate**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

**Art. 2.13 - Assicurazione per conto di chi spetta**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest' ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

**Art. 2.14 - Titolarità dei diritti nascenti dal contratto**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

E' data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell'Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

**Art. 2.15 - Coassicurazione e delega**

Valida esclusivamente in caso di coassicurazione ai sensi dell' art. 1911 C.C.

Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i

rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di

polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.

#### **Art. 2.16 - Clausola Broker**

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza ad Aminta Srl in qualità di Broker, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 209/2005.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, La Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso e viceversa.

Qualora il contratto stipulato dal Contraente con il predetto Broker per il servizio di brokeraggio dovesse concludersi nel corso della validità della presente polizza, il Contraente comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario del servizio di brokeraggio assicurativo, nonché le relative condizioni di aggiudicazione per l'eventuale periodo assicurativo residuo.

#### **Art. 2.17 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 2.18 - Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei Flussi Finanziari**

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Il Contraente verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Contraente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

<b>SEZIONE 3 - RISCHI COPERTI</b>
-----------------------------------

**Art. 3.1 - Incendio e rischi accessori**

La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei costi necessari a ricostruire, riparare o sostituire gli enti assicurati distrutti o danneggiati da:

- a) Incendio, fulmine, scoppio od esplosione non causati da ordigni esplosivi.
- b) Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate (esclusi ordigni esplosivi), oggetti orbitanti, meteoriti.
- c) Acqua condotta e liquidi condotti in genere a seguito di guasto, intasamento, traboccamento, rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, tecnici di riscaldamento, condizionamento, impianti automatici di estinzione e simili, al servizio di fabbricati e/o delle attività descritte in polizza.
- d) Implosione.
- e) Bang sonico determinato dal superamento, da parte di aeromobili, del muro del suono;
- f) Urto di veicoli stradali e/o carri ferroviari non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio, in transito, sosta o fermata sulla pubblica via od in aree private di proprietà dell'Assicurato o di terzi.
- g) Fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
- h) Autocombustione, intendendosi per tale la combustione spontanea senza fiamma.
- i) Rovina di ascensori e montacarichi e simili compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

La Società indennizza altresì :

- j) i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, derivanti da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m da esse.
- k) i guasti arrecati per ordine dell'Autorità o prodotti dal Contraente e/o dall'Assicurato, dai dipendenti degli stessi o da Terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso coperto dalla presente polizza.

**Art. 3.2 - Spese di demolizione e sgombero**

La Società, senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza della somma indicata alla relativa partita n. 6 , indennizza:

- a) Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi e di bonifica dei residui contaminati o inquinanti;
- b) Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare gli enti mobili assicurati (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o

attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

### **Art. 3.3 – Rimborso onorari periti**

La Società si obbliga ad indennizzare all'Assicurato dell'importo da questi versato, in conseguenza di sinistri, per gli onorari e le spese del perito di parte e per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale, sino alla concorrenza dell'importo di cui alla clausola "Limiti di indennizzo".

Sono compresi inoltre gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la riparazione e/o ricostruzione seguenti a sinistri in eccesso a quanto indennizzabile in base alla "Assicurazione a valore a nuovo", nonché gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni e ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a produrre.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Rimborso onorari periti".

### **Art. 3.4 – Ricorso terzi, vicini e locatari**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale indicato alla partita 5 e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 C.C., di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da mancato inizio, interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni a cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

### **Art. 3.5 - Eventi socio-politici**

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei costi necessari per ricostruire o riparare o sostituire gli enti assicurati distrutti o danneggiati dai seguenti eventi: scioperi, tumulti popolari e sommosse, atti vandalici e dolosi, sabotaggio e terrorismo.

La Società risponde:

- 1) Dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da incendio, esplosione e scoppio, causati da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

- 2) Degli altri danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati e causati da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse e che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.

Qualora le persone di cui sopra occupino i fabbricati per oltre 15 giorni consecutivi, la Società non indennizzerà i danni di cui al presente punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo a meno che l'Assicurato non si sia adoperato presso le Autorità Competenti per ottenere lo sgombero dei fabbricati.

La Società indennizza altresì i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori quando gli eventi stessi abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 40 m. da esse nonché i danni causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica o da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, condizionamento o di refrigerazione purché conseguenti ad evento indennizzabile in base al presente articolo.

Ai soli fini della presente garanzia la Società non risponde per i danni causati da:

- a) Dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;
- b) Smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) Fenomeno elettrico;
- d) Merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita di liquido frigorifero.

Limitatamente agli eventi di terrorismo e sabotaggio è facoltà della Società recedere dalle garanzie con un preavviso di giorni 14 (quattordici) da notificarsi a mezzo lettera raccomandata.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Eventi socio-politici".

### **Art. 3.6 - Eventi atmosferici**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche in genere, compresi i danni da urto di cose trasportate, sollevate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia.

La Società risponde dei danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati sempreché siano stati arrecati dalla caduta di pioggia, neve o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione.

La società risponde dei danni ai fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tenso-strutture, tensostrutture e simili, nonché subiti da insegne, recinti e cancelli.

La Società non risponde:

- a) dei danni da inondazioni, alluvioni, allagamenti conseguenti a fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali, mareggiate e penetrazioni di acqua marina.
- b) dei danni causati da cedimenti o franamenti del terreno, ancorché verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria;

- c) enti all'aperto non per naturale destinazione, baracche di legno e plastica;
- d) dei danni subiti da alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Eventi atmosferici".

### **Art. 3.7 - Inondazioni, alluvioni ed allagamenti**

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da mareggiate, maree, maremoti, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione o allagamento sugli enti assicurati;
- c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- d) a enti mobili all'aperto non per naturale destinazione;
- e) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 centimetri dal livello dei pavimenti.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Inondazioni, alluvioni ed allagamenti".

### **Art. 3.8 - Neve, ghiaccio, gelo**

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:

- a) crollo totale o parziale o lesioni di fabbricati, opere murarie o costruzioni in genere, causati dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine, compresi i danni a fabbricati, opere murarie e costruzioni medesime;
- b) caduta di oggetti, strutture o loro parti, alberi, rami causata dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine;
- c) infiltrazioni, all'interno dei fabbricati, di neve, nevischio, ghiaccio, grandine ed acqua, penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture o fenditure, causate dai fenomeni atmosferici anzidetti;
- d) gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, al servizio dei fabbricati e/o attività descritti/a in polizza, purché l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 48 ore antecedentemente al sinistro.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Neve, ghiaccio, gelo".

### **Art. 3.9 - Acqua piovana**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana.

Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione :

- a) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- b) i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana;
- c) i danni indiretti o di inattività di qualsiasi genere e specie;
- d) i danni a cose poste a meno di 10 centimetri dal livello dei pavimenti dei locali.

La presente garanzia è regolata dalle norme della presente polizza se non contrastanti con quanto sopra.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Acqua piovana".

### **Art. 3.10 - Acqua e liquidi condotti - spese di ricerca e riparazione.**

La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta e liquidi in genere prevista all'Art. 3.1, lettera c) della presente sezione, indennizza altresì:

- a) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta;
- b) le spese necessariamente sostenute per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato, ai fini della ricerca e riparazione del guasto.

La Società non risponde dei danni:

- derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Acqua e liquidi condotti - spese di ricerca e riparazione".

### **Art. 3.11 - Terremoto**

Premesso che, agli effetti della presente estensione di garanzia, la descrizione del rischio, le somme assicurate con le singole partite, le definizioni, le disposizioni e le condizioni tutte previste dal presente capitolato, si intendono richiamate e confermate, salvo quanto di seguito espressamente derogato, la Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto: intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene;

Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, la Società non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- causati da eruzione vulcanica;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Resta inoltre convenuto, agli effetti della presente garanzia, che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nell'ambito della somma assicurata a questo titolo specificata nell'apposita partita n. 6.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Terremoto".

### **Art. 3.12 - Rottura di vetri e cristalli**

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti di rottura di vetri, cristalli, mezzi cristalli, specchi, anche con iscrizioni e decorazioni e delle insegne anche in materiale

plastico o luminose e relative intelaiature, facenti parte di vetrine, porte, finestre, tavoli ecc. collocate ed installate all'interno o all'esterno dei fabbricati, qualunque ne sia la causa, salvo quanto escluso all'art. 4.1.

La Società non risponde per rigature, scheggiature, segnature e screpolature.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Rottura di vetri e cristalli".

### **Art. 3.13 - Fenomeno elettrico**

La Società si obbliga ad indennizzare i danni alle macchine, apparecchi, impianti e circuiti elettrici ed elettronici, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

Sono esclusi dall'assicurazione:

- a) lampade, valvole termoioniche, resistenze elettriche scoperte;
- b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo e prova;
- c) difetti noti all'assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere per Legge o contratto il costruttore o il fornitore.

Relativamente alle sole apparecchiature e componenti elettroniche sono altresì esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti relativi a:

- d) controlli di funzionalità;
- e) manutenzione preventiva;
- f) danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromagnetiche, verificatesi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne.

L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art.1907 C.C. fino alla concorrenza della somma e con franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Fenomeno elettrico".

### **Art. 3.14 – Maggiori Costi**

La Compagnia, nel limite del massimale indicato alla partita 7), in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione o sospensione - totale o parziale - dell'attività inerente i rischi assicurati, si obbliga ad indennizzare, le spese necessariamente sostenute per il proseguimento dell'attività, debitamente documentate.

La garanzia opera sempre che tali spese siano sostenute durante il periodo dell'indennizzo e riguardino, a titolo di esempio:

- l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- il lavoro straordinario - anche notturno o festivo - del personale;
- le lavorazioni presso terzi;
- la fornitura di energia elettrica e/o termica da parte di terzi;
- gli affitti di locali o di particolari strutture ed insediamenti per il trasferimento temporaneo dell'attività, compresi i relativi costi di trasferimento.

La Compagnia non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento od estensione dell'inattività dovuti a scioperi, serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità; difficoltà di reperimento di beni e servizi imputabili ad eventi eccezionali quali - a titolo di esempio - disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura, stati di guerra.

Per periodo di indennizzo si intende il tempo strettamente necessario per la riparazione od il rimpiazzo delle cose assicurate, danneggiate o distrutte, con una durata massima di sei mesi dal verificarsi del sinistro.

### **Art. 3.15 - Danni consequenziali**

La Società risponde dei danni materiali ai beni assicurati non cagionati direttamente dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione, ma subiti in "conseguenza" di questi eventi.

### **Art. 3.16 - Oneri di urbanizzazione - Ordinanze di autorità**

Nella somma assicurata per la partita "Fabbricati", sono compresi anche:

- a) le maggiori spese compresi oneri di urbanizzazione e/o concessione che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze, statali o locali, che regolano la riparazione e/o la costruzione dei fabbricati e delle loro strutture nonché l'uso dei suoli, purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra;
- b) le spese di demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocamento, anche di beni non danneggiati in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge o ordinanza che regoli la riparazione e/o costruzione di fabbricati esistenti al momento del sinistro e che imponga tale demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocazione;

### **Art. 3.17 - Dispersione liquidi**

La Società risponde dei danni materiali e diretti alle cose assicurate da fuoriuscita di liquidi e fluidi di qualsiasi natura a causa di guasto o rottura accidentale di condutture o serbatoi, fissi o mobili, anche se di proprietà di terzi.

La Società non risponde dei danni:

- a) verificatisi in occasione di installazioni o riparazioni, collaudi, prove o modifiche delle condutture e dei serbatoi;
- b) a merci poste a meno di 10 cm. sul livello del pavimento o del suolo.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Dispersione liquidi".

### **Art. 3.18 - Archivi e documenti**

Relativamente agli archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri, la Società oltre al danno materiale costituito dalla perdita del supporto vergine, rimborserà anche il costo delle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento entro il capitale assicurato alla relativa partita.

L'indennizzo di cui sopra sarà ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose medesime se le cose distrutte o danneggiate non saranno state riparate o rimpiazzate a nuovo.

### **Art. 3.19 - Furto di fissi ed infissi**

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti a seguito di furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune, nonché guasti arrecati agli stessi dai ladri.

L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Furto fissi ed infissi".

**Art. 3.20 - Perdita pigioni**

Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà all'Assicurato, fino a concorrenza del massimale stabilito, e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 c.c., anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati e ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Perdita Pigioni".

**Art. 3.21 - Merci in refrigerazione**

La Società risponde dei danni subiti da merci in refrigerazione a causa di :

- mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del liquido refrigerante.

Conseguenti a:

- qualsiasi evento garantito nella presente polizza;
- accidentale verificarsi di guasti o rotture dell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua o di produzione e distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti l'impianto stesso.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Merci in refrigerazione".

**Art. 3.22 - Differenziale storico-artistico**

Per i "Fabbricati Storici" nella somma assicurata alla partita 1 bis e sino alla concorrenza del 20% del valore a nuovo dell'immobile con il massimo del limite previsto nell'apposita scheda della Sezione 6 per il differenziale storico/artistico, la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dall'art.5.6 della presente polizza.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui

all'Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Differenziale storico/artistico".

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

**Art. 3.23 - Cedimento, franamento, smottamento del terreno e collasso strutturale**

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati in seguito a cedimento, franamento, smottamento del terreno, nonché di crollo o collasso

strutturale conseguente a sovraccarico di strutture e/o errori di progettazione, calcolo, esecuzione e installazione, comprese le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per le operazioni di ripristino del terreno circostante necessarie per la riparazione della rete.

Si intendono inoltre coperte le spese sostenute per il ripristino del terreno, anche in assenza di danno, qualora tali operazioni siano palesemente necessarie al fine di prevenire o ridurre un danno agli enti assicurati. In quest'ultimo caso resta salvo il diritto di surroga della Società Assicuratrice nei confronti dell'eventuale responsabile dell'evento.

L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art.1907 C.C. fino alla concorrenza della somma e con franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Cedimento, franamento e smottamento del terreno e collasso strutturale".

### **Art. 3.24 - Opere di fondazione**

La Società risponde, in aggiunta all'indennizzo calcolato sulla base del disposto dell'Art. 5.6 della presente polizza, delle spese necessarie per l'integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione rimaste illese dopo un danno indennizzabile a termini della presente polizza ma non utilizzabili, parzialmente o totalmente a seguito di:

- mutati criteri costruttivi suggeriti dalla tecnica o dalle necessità dell'Assicurato;
- leggi, regolamenti e ordinanze statali o locali che regolino la costruzione o riparazione dei fabbricati;

anche nel caso di ricostruzione su altra area del territorio nazionale.

La presente garanzia è prestata senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Opere di fondazione".

### **Art. 3.25 - Locali non gestiti dall'Assicurato**

Si conviene tra le parti che limitatamente ai locali non gestiti dall'Assicurato, sui quali egli non esercita controllo, la presente polizza non potrà essere invalidata o menomata, anche solo parzialmente, in seguito a eventuali inadempimenti di una o più disposizioni in essa contenuta.

### **Art. 3.26 - Danni agli impianti di misura**

La Società risponde dei danni subiti dagli impianti ed apparecchi di misura, di distribuzione e di utilizzazione di proprietà dell'Azienda telefonica e di quelle erogatrici di acqua potabile, gas o energia elettrica che si trovino nel fabbricato assicurato.

### **Art. 3.27 - Rimpiazzo di combustibile**

La Società rimborsa il costo di rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, kerosene e simili) in caso di spargimento conseguente ad evento garantito in polizza o guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio dei fabbricati.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Rimpiazzo di combustibile".

<b>SEZIONE 4 - ESCLUSIONI</b>
-------------------------------

**Art. 4.1 – Eventi esclusi**

La Società non è obbligata (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) ad indennizzare i danni causati da:

- a) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto.  
Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- b) esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
- c) dolo del Contraente e dell'Assicurato; la colpa grave dei predetti invece, non pregiudica l'indennizzabilità di eventuali sinistri;
- d) danni indiretti di qualsiasi natura tranne quanto previsto espressamente incluso in garanzia nella presente polizza
- e) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalla garanzia "spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro" ed "opere di fondazione".
- f) alle sole parti usurate, corrose o difettose, degli apparecchi e degli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio.
- g) furto, smarrimento, rapina, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione.
- h) eruzioni vulcaniche.

<b>SEZIONE 5 - GESTIONE DEI SINISTRI</b>
--

**Art. 5.1 - Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando l'Ufficio competente del Contraente o dell'Assicurato ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente deve altresì:

- c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare nei dieci giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- d) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- e) predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività.

Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

Il Contraente è sollevato dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dei fabbricati assicurati o dei locali contenenti le cose assicurate.

**Art. 5.2 - Esagerazione dolosa del danno**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

**Art. 5.3 - Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- oppure, a richiesta da una delle parti:
- b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà, fatto salvo tuttavia quanto previsto all'Art.3.3 della presente polizza.

#### **Art. 5.4 - Mandato dei periti**

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonchè verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art.1 della presente Sezione;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art.6 della presente Sezione;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 5.3 - lettera b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonchè violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

#### **Art. 5.5 - Operazioni peritali**

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiati.

**Art. 5.6 - Determinazione del danno (Valore a nuovo)**

Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

- a) in caso di distruzione:
  - per i fabbricati il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);
  - per la rete fognaria, l'acquedotto e la rete di illuminazione pubblica oltre che il costo di ricostruzione a nuovo s'intendono comprese anche le spese sostenute per scavi, sterri e reinterri;
  - per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- b) in caso di danno parziale:
  - il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.
- c) relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
- d) i lavori di "ricostruzione e rimpiazzo" (che possono anche essere eseguiti in altra sede ed in qualsiasi modo l'Assicurato ritenga confacente alle sue esigenze o richiesti da Enti preposti alla salvaguardia di fabbricati di valore storico od artistico, sempreché ogni variante non costituisca un aggravio di oneri per la Società) devono essere iniziate e condotti a termine con ragionevole sollecitudine.
- e) la Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- f) qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi dell'art. 1908 C.C..
- g) per i danni derivanti dalla perdita di pigioni – se assicurata - l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.
- h) per i danni alle merci si stima il valore di acquisto al momento del sinistro.
- i) per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate le informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni
- j) se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati l'Assicurato dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che l'indennizzo sarà comprensivo di tali costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.

L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti a) usque l) che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui.

Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, punti a) usque l), é consentito aggiungere nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.

#### **Art. 5.7 - Deroga alla regola proporzionale**

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le

partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma, purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto all'Art. 5.6 e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.

#### **Art. 5.8 - Anticipo sulle indennità**

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 100.000,00 EURO e sino al limite massimo indicato nella clausola "Limiti di indennizzo".

La Società adempirà all'obbligazione entro 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Quanto sopra s'intende riferito alla quota di indennizzo dovuta prima che avvenga la ricostruzione o il rimpiazzo dell'ente colpito da sinistro.

Successivamente l'Assicurato avrà il diritto di ottenere ulteriori acconti corrispondenti allo stato di avanzamento dei lavori di ricostruzione, di rimpiazzo o di riacquisto risultante da dichiarazioni debitamente documentate da fatture del fornitore.

Successivamente, avuti inizio la ricostruzione, il rimpiazzo o il riacquisto dei beni assicurati, dietro presentazione delle fatture o di documenti che attestino l'avvenuto pagamento di somme che complessivamente eguagliano o superino l'anticipo percepito, l'Assicurato avrà diritto di ottenere ulteriori acconti in corrispondenza dello stato di avanzamento dei lavori.

Detti acconti saranno del pari versati dalla Società dietro presentazione dei documenti attestanti l'avvenuto esborso per un importo che eguagli o superi il totale degli acconti già percepiti.

#### **Art. 5.9 - Limite massimo dell'indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

#### **Art. 5.10 - Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei

termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

Se è stata aperta un'inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzi il caso di dolo da parte dell'Assicurato o del Contraente.

Nel caso di ritardi del pagamento dovuto all'Assicurato, a fronte di un indennizzo superiore a Euro 50.000,00, la Società si obbliga a pagare un importo pari agli interessi maturati, in base al tasso ufficiale in vigore, con decorrenza dal 30° giorno dall'atto di liquidazione o perizia definitiva e scadenza alla data di emissione del pagamento.

Sarà comunque obbligo della Società procedere anche in questo ultimo caso, alla anticipazione dell'importo convenuto se l'Assicurato presenterà specifica fidejussione bancaria o assicurativa per l'intero importo anticipato.

#### **Art. 5.11 - Chiusura istruttoria**

Si conviene che la Società, in caso di sinistro e su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento dell'indennizzo liquidato a termine di polizza anche in mancanza di chiusura istruttoria, se aperta, contro l'impegno di restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali e rivalutato secondo gli indici ISTAT, qualora dal certificato di chiusura istruttoria o della sentenza penale definitiva risultino una o più cause di decadenza al diritto di percepire l'indennizzo ai sensi della presente polizza.

#### **Art. 5.12 - Indennizzo separato per ciascuna partita**

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dall'Art. 5.6 a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

#### **Art. 5.13 - Rinuncia all'azione di surroga**

A parziale deroga dell'art. 1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti dei dipendenti, utenti, fornitori e collaboratori in genere (compresi i volontari) del Contraente e/o dell'Assicurato, nonché nei confronti di associazioni, patronati ed Enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con il Contraente per le Sue attività od utilizzare Suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, salvo sempre il caso di dolo.

#### **Art. 5.14 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio**

La Società con cadenza annuale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- numero del sinistro della Società;
- data di accadimento;
- tipologia del danno;
- stato del sinistro (“in trattativa”, “liquidato” e “chiuso senza seguito”);
- importo liquidato e relativa data della liquidazione;

- importo riservato;
- per i sinistri respinti, se richiesto, le motivazioni scritte.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

**Art. 5.15 – Liquidazione indennizzo entro i 15.000 euro**

Si conviene tra le parti che nel caso in cui l'indennizzo del danno risulti di importo pari od inferiore a 15.000,00 € (al netto di scoperti e franchigie), l'indennizzo sarà corrisposto a primo rischio assoluto senza l'applicazione della regola proporzionale.

**SEZIONE 6 – LIMITI, FRANCHIGIE, SCOPERTI – SOMME ASSICURATE E CALCOLO DEL PREMIO**

**Art. 6.1 - Limiti di indennizzo, franchigie, scoperti**

In nessun caso la Società pagherà un importo superiore ad euro 20.000.000,00 (venti milioni) per uno o più sinistri che si dovessero verificare nella medesima annualità assicurativa salvo limiti diversi come sotto indicato.

<b>Garanzia</b>	<b>Limiti di indennizzo per sinistro</b>	<b>Scoperto e/o franchigia</b>
Demolizione e sgombero	La somma assicurata alla partita n. 6	Nessuno
Onorari periti, architetti, professionisti e consulenti	Euro 50.000,00 per sinistro/anno	Nessuno
Ricorso terzi, vicini, locatari	La somma assicurata alla partita n. 5	Nessuno
Eventi socio-politici	Per ciascuna partita il 80% della relativa somma assicurata	Scoperto 10% minimo 500,00 per evento
Terrorismo	Euro 5.000.000,00 per sinistro/anno	Scoperto 20% del danno col minimo Euro 5.000,00
Eventi atmosferici	Per ciascuna partita l' 80% del valore del singolo fabbricato e suo contenuto	Scoperto 10% minimo 500,00 per evento – Grandine: franchigia 500,00 € no scoperto
Danni a fabbricati aperti da uno o più lati	Euro 50.000,00 per sinistro	Euro 500,00 per sinistro
Danni ad insegne, recinti e cancelli	Euro 25.000,00 per sinistro	Euro 500,00 per sinistro
Inondazioni, alluvioni, allagamenti	50% del valore del singolo fabbricato e suo contenuto con il massimo di Euro 5.000.000,00 per sinistro	Scoperto 20% del danno, con il minimo di Euro 10.000,00 per evento
Neve, ghiaccio, gelo	30% del valore del singolo fabbricato e suo contenuto con il massimo di Euro 5.000.000,00 per sinistro/per anno e per la totalità delle ubicazioni assicurate	Scoperto 10% minimo 500,00 per evento
Acqua piovana	Euro 500.000,00 per sinistro	Euro 500,00 per sinistro
Spese di ricerca e riparazione danni di Acqua e Liquidi condotti	Euro 30.000,00 per sinistro/anno	Euro 500,00 per sinistro
Dispersione liquidi	Euro 30.000,00 per sinistro	Euro 500,00 per sinistro

Rimpiazzo di combustibile	Euro 20.000,00 per sinistro/anno	Euro 500,00 per sinistro
Terremoto	50% del valore del singolo fabbricato e suo contenuto con il massimo di € 7.500.000,00 per sinistro/anno e per la totalità delle ubicazioni assicurate	Scoperto 10% del danno, con il minimo di Euro 25.000,00 per singolo fabbricato e suo contenuto
Rottura vetri e cristalli	Euro 20.000,00 per sinistro	250,00 €
Fenomeno elettrico	Euro 50.000,00 per sinistro	Euro 500,00 per sinistro
Maggiori Costi	La somma assicurata alla partita n. 7	3.500,00 €
Perdita pigioni	Euro 50.000,00 per sinistro	Nessuno
Spese ricostruzione archivi e documento	La somma assicurata alla partita n. 3	Euro 1.000,00 per sinistro/ubicazione
Furto fissi ed infissi	Euro 10.000,00 per sinistro	300,00 €
Merci in refrigerazione	Euro 10.000,00 per sinistro	Euro 1.000,00 per sinistro
Opere di Fondazione	Euro 100.000,00 per sinistro/anno	Euro 2.500,00 per sinistro
Cedimento, franamento, smottamento del terreno e collasso strutturale	Euro 500.000,00 per sinistro/anno	Scoperto 10% del danno, con il minimo di Euro 10.000,00
Differenziale storico/artistico	Euro 500.000,00 per sinistro	Nessuno
Anticipo indennizzi	Euro 2.000.000,00 per sinistro/anno	Nessuno
Attrezzature e merci presso terzi custoditi e gestiti direttamente dall'Ente	Euro 50.000,00€	Franchigia 250,00
Beni e cose di terzi, di proprietà dei dipendenti, ospiti dei convitti, accompagnatori e visitatori	Euro 50.000,00€	Franchigia 250,00

**Art. 6.2 - Partite, somme assicurate e calcolo del premio****TOTALE AGGREGATO:**

<b>Partita</b>	<b>Enti assicurati</b>	<b>Somme assicurate</b>	<b>Tasso Annuo Lordo</b>	<b>Premio Annuo Lordo</b>
<b>1</b>	Fabbricati	37.385.000,00		
<b>1 bis</b>	Fabbricati di valore storico	24.200.000,00		
<b>2</b>	Contenuto	3.835.000,00		
<b>2 bis</b>	Contenuto di valore Storico	100.000,00		
<b>3</b>	Cose Particolari	5.000,00		
<b>4</b>	Valori	5.000,00		
<b>5</b>	Ricorso Terzi, vicini, locatari	1.500.000,00		
<b>6</b>	Spese demolizione e sgombero	1.000.000,00		
<b>7</b>	Maggiori Costi	500.000,00		
<b>Totale</b>		<b>68.530.000,00</b>		

**SUDDIVISIONE DI GARANZIE E CAPITALI PER CIASCUN ENTE:**

<b>ENTE</b>	<b>Partita</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>SOMME ASSICURATE</b>
<b>COMUNE DI CELLE ENOMONDO</b>	1	Fabbricati	930.000,00
	2	Contenuto	55.000,00
	3	Cose particolari	0,00
	4	Valori	0,00
	5	Ricorso terzi,vicini, locatari	300.000,00
	6	Spese demolizione e sgombero	200.000,00
	7	Maggiori Costi	100.000,00
	<b>TOTALE</b>		<b>1.585.000,00</b>
<b>COMUNE DI CISTERNA D'ASTI</b>	1	Fabbricati	9.700.000,00
	2	Contenuto	750.000,00
	3	Cose particolari	0,00
	4	Valori	0,00
	5	Ricorso terzi,vicini, locatari	300.000,00
	6	Spese demolizione e sgombero	200.000,00
	7	Maggiori Costi	100.000,00
	<b>TOTALE</b>		<b>11.050.000,00</b>
<b>COMUNE DI REVIGLIASCO D'ASTI</b>	1	Fabbricati	1.000.000,00
	1 Bis	Fabbricati di valore storico	6.000.000,00
	2	Contenuto	700.000,00
	3	Cose particolari	0,00
	4	Valori	0,00
	5	Ricorso terzi,vicini, locatari	300.000,00
	6	Spese demolizione e sgombero	200.000,00
	7	Maggiori Costi	100.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>8.300.000,00</b>	

<b>COMUNE DI SAN DAMIANO D'ASTI</b>	1	Fabbricati	15.100.000,00
	1 bis	Fabbricati di valore Storico	18.200.000,00
	2	Contenuto	1.450.000,00
	2 bis	Contenuto di valore Storico	100.000,00
	3	Cose particolari	5.000,00
	4	Valori	5.000,00
	5	Ricorso terzi, vicini, locatari	300.000,00
	6	Spese demolizione e sgombero	200.000,00
	7	Maggiori Costi	100.000,00
		<b>TOTALE</b>	<b>35.460.000,00</b>
<b>COMUNE DI TIGLIOLE</b>	1	Fabbricati	10.655.000,00
	2	Contenuto	880.000,00
	3	Cose particolari	0,00
	4	Valori	0,00
	5	Ricorso terzi, vicini, locatari	300.000,00
	6	Spese demolizione e sgombero	200.000,00
	7	Maggiori Costi	100.000,00
			<b>TOTALE</b>

**Art. 6.3 - Disposizione finale**

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte, che annullano e sostituiscono integralmente le condizioni riportate su moduli a stampa forniti dalla Società che, pertanto, si devono intendere abrogate e prive di effetto.

La firma apposta dal contraente su tale modulistica vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

**IL CONTRAENTE****LA SOCIETA'**